

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N</sup> 1625

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(STAMMATI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(FORLANI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(MORLINO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(OSSOLA)

Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1977,  
n. 375, concernente conferimento di fondi al Mediocredito  
centrale

*Presentato alla Presidenza l'11 luglio 1977*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il *plafond* di lire 2 500 miliardi stabilito per l'assicurazione dei crediti all'esportazione consente di valutare in lire 1 850 miliardi l'ammontare delle relative operazioni creditizie che saranno presentate al Mediocredito centrale per ottenere le agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti.

L'intervento del Mediocredito centrale, anche nel settore dei crediti all'esportazione, si esplica principalmente attraverso due forme

a) il risconto dei finanziamenti accordati agli operatori dagli Istituti di credito operanti nel rapporto primario, in modo da reintegrarne, a condizioni favorevoli, le

disponibilità finanziarie e quindi consentire l'applicazione di un tasso agevolato di favore agli operatori medesimi,

b) attraverso la concessione agli Istituti di credito di un contributo negli interessi pari alla differenza tra il costo del denaro ed il tasso agevolato posto a carico dell'operatore

In atto, le disponibilità del Mediocredito centrale consentono di agevolare operazioni di credito all'esportazione per l'importo complessivo di lire 840 miliardi (di cui già definite per lire 720 miliardi) mentre non potrebbe essere agevolata la differenza di lire 1 010 miliardi, mancando l'Istituto dei mezzi necessari per la concessione delle previste agevolazioni

È di tutta evidenza che nella presente situazione congiunturale occorre fare ogni sforzo per promuovere e sviluppare le esportazioni, sia per i riflessi sulla occupazione interna, sia per l'esigenza di tendere al miglioramento della bilancia dei pagamenti.

Occorre, perciò, assegnare al Mediocredito centrale gli ulteriori mezzi necessari per non interrompere i suoi interventi nel settore del credito all'esportazione.

A tal riguardo, è da ricordare che il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) - istituito nell'ambito del CIPE con l'articolo 1 della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante nuove norme sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione - con il compito di definire e coordinare le linee generali della politica del commercio estero, delle assicurazioni e dei crediti alla esportazione e della politica di cooperazione internazionale, nelle sue riunioni del 17 e 28 giugno 1977 ha dato l'assenso per l'emanazione di un provvedimento legislativo che assegni al Mediocredito centrale mezzi finanziari per complessive lire 500 miliardi per agevolare le esportazioni a pagamento differito.

Considerata l'urgenza di tale assegnazione di fondi, si è ritenuto necessario il ricorso allo strumento del decreto-legge.

Con tale provvedimento:

all'articolo 1 si aumenta il fondo di dotazione del Mediocredito centrale di lire 300 miliardi, ripartiti in quattro quote annue di lire 200 miliardi per l'anno in corso, di lire 80 miliardi per l'anno 1978 e

di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1979 e 1980;

all'articolo 2 si incrementa il fondo contributi negli interessi presso lo stesso Mediocredito centrale di lire 200 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per l'anno in corso, di lire 40 miliardi per il 1978 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale;

all'articolo 3 si prevede la copertura dell'onere recato dall'emanando provvedimento attraverso operazioni da farsi sul mercato finanziario sotto forma di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito.

Con le nuove disponibilità che verranno assegnate con il provvedimento in esame, il Mediocredito centrale potrà agevolare operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione per un importo intorno a 550 miliardi con l'impiego dei 300 miliardi apportati al fondo di rotazione, i cui rientri potranno poi, mano a mano, essere reimpiegati in nuove operazioni e per un importo intorno ai 700 miliardi con l'utilizzo dei 200 miliardi conferiti al fondo contributi negli interessi.

Tale decreto-legge viene ora sottoposto all'esame delle Camere, ai fini della sua conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 8 luglio 1977, n. 375, concernente conferimento di fondi al Mediocredito centrale.

*Decreto-legge 8 luglio 1977, n. 375, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 luglio 1977.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di fornire al Mediocredito centrale i fondi necessari per assicurare la continuità degli interventi nel settore del credito all'esportazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero;

DECRETA:

### ARTICOLO 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per credito a medio termine (Mediocredito centrale) è aumentato di lire 300 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1977, di lire 80 miliardi per l'anno 1978 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1979 e 1980.

### ARTICOLO 2.

Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 200 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previsti dalle leggi vigenti, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1977, di lire 40 miliardi per l'anno 1978 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.

### ARTICOLO 3.

All'onere complessivo di lire 500 miliardi derivanti dal presente decreto, si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nei limiti stabiliti per ciascuno degli anni considerati dai precedenti articoli 1 e 2, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere

pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuti, oppure di emissione di buoni pluriennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale per le operazioni finanziarie per gli anni 1977 e 1978 si farà fronte con una maggiorazione della relativa emissione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, per gli anni finanziari di competenza, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI - STAMMATI - FORLANI - MORLINO -  
OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli* BONIFACIO